



ORDINE degli AVVOCATI MILANO
31 GEN. 2013
N° .....

# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

## PRESIDENZA

01514602201		
AOO° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 682	30 GEN. 2013	
Udit. SM	CC	RUO
Funzione	Ass. Civ. I	Ass. Civ. II
Ass. Civ. I Generale Wild + Ordine Avvocati	Ass. Civ. II	Ass. Civ. II

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Milano  
Avv. Paolo GIUGGIOLI

Milano, 30 gennaio 2013

**OGGETTO:** DM n. 140/2012 - Liquidazione compensi per procedure con patrocinio a spese dello Stato.

Gentile Presidente,

ritengo utile, per l'opportuna conoscenza, trasmettere l'elaborazione effettuata dalle sezioni nona civile e prima civile in merito alla liquidazione dei compensi relativa alle procedure per le quali è più frequente il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.

Ovviamente sono criteri di massima, meramente orientativi, e la loro applicazione è condizionata dalla verifica della complessità dell'attività svolta dal difensore.

Molte cordialità

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Livia POMODORO



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Per l'attività difensiva svolta ed esaurita dopo il 23 agosto 2012 applicando i criteri del DM 140/2012 sono stati individuati in relazione alla tipologia delle cause trattate nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio i seguenti parametri di massima per la determinazione dei compensi :

### NONA SEZIONE CIVILE

#### SEPARAZIONI CONSENSUALI e DIVORZI CONGIUNTI

senza figli € 700

con figli € 900

nel caso in cui il difensore difenda entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio gli importi indicati verranno aumentati del 20%, rispettivamente quindi sino ad € 840 e ad € 1080

nel caso in cui il difensore difenda una sola delle parti ammessa al gratuito patrocinio a carico dell'erario verrà liquidata la sola differenza del 20% per la parte ammessa, rispettivamente pari ad € 140 e ad € 180

#### SEPARAZIONI E DIVORZI CONTUMACIALI

nel caso in cui la domanda sia limitata al solo *status* € 1.000

nel caso in cui vi siano anche le domande accessorie e venga svolta effettivamente anche attività istruttoria € 1.500

#### SEPARAZIONI E DIVORZI CON LE PARTI COSTITUITE

Ci si atterrà al valore medio dello scaglione di riferimento tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte per un importo pari ad € 4500 nel caso in cui venga svolta effettivamente anche la fase istruttoria parametrando gli aumenti o le riduzioni previste per lo scaglione di valore indeterminato tenuto conto della complessità della causa, della complessità o meno dell'istruttoria svolta, della reiterazione di domande dichiarate inammissibili sin dalla fase presidenziale o palesemente infondate. L'importo come determinato verrà poi ridotto ex artt. 82 e 130 dpr 115/2002 nel caso di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.

#### PROCEDIMENTI PER MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO

€ 1.800 ridotti ad € 900 in caso di ammissione al gratuito patrocinio, salva la possibilità di aumento o riduzione nel caso di particolare complessità/semplificata o di attività istruttoria disposta

#### PROCEDIMENTI PER RICORSO ex art. 148 c.c. e 342 bis c.c.

€ 1.800 ridotti ad € 900 in caso di ammissione al gratuito patrocinio nel caso di particolare complessità/semplificata o di attività istruttoria disposta

#### PROCEDIMENTI PER RICORSO ex art. 156 c.c

€ 1200 ridotti ad € 600 in caso di ammissione al gratuito patrocinio, tenuto conto che, salve eccezioni, il procedimento non presenta alcuna complessità ed è definibile con una sola udienza.

### SEZIONE PRIMA CIVILE

Con riferimento alla liquidazione degli onorari dei difensori nelle cause in materia di protezione internazionale con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenuto anche

conto della semplificazione e standardizzazione delle questioni trattate, si ritiene di adottare in linea di massima i seguenti ordini di grandezza: € 650,00 nel caso in cui l'avvocato si sia limitato a depositare il ricorso e non sia seguita altra attività difensiva, € 750,00 nell'ipotesi in cui l'attività si sia limitata all'assistenza nell'audizione del ricorrente; € 900,00 nell'ipotesi in cui vi sia stata ulteriore attività istruttoria ovvero le allegazioni documentali siano particolarmente significative. Occorrerà comunque tener conto dell'effettivo impegno e attività difensiva svolta.

Quanto sopra esposto rappresenta una indicazione di criteri di massima, meramente orientativi in sede di liquidazione ad opera del giudice.